

Allegato 1

Capitolato tecnico

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO

Lo scopo dell'affidamento in argomento, della durata di 24 (ventiquattro) mesi, è quello di garantire la Sorveglianza Sanitaria del personale dipendente della Casalasca Servizi S.p.A. (di seguito la Società) a mezzo di qualificato Medico Competente.

ART. 2 - DURATA, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'incarico avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dal 01.10.2019 ovvero dalla data di sottoscrizione di lettera di incarico. Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico accetta la data del 01.10.2019 come data di inizio inderogabile della prestazione e si impegna a rispettarla pena risoluzione di eventuale contratto. Le prestazioni da effettuare, ed il loro numero indicativo annuo, è riportato nella tabella sottostante.

<i>Prestazioni</i>	<i>Suddivisione personale dipendente</i>	<i>Numero - Ore</i>
Visita medica preventiva per accertamento idoneità al lavoro/prestazione;	Nuovi assunti o nuove somministrazioni	N° 8
Visita medica periodica per accertamento idoneità al lavoro/prestazione;	Impiegati utilizzanti videoterminali	N° 5
	Operai generici/Specializzati/Ausiliari	N° 60
	Lavoratori in somministrazione	N° 12
Esame tossicologico sostanze d'abuso su matrice urinaria (drug test);	Addetti alla guida dei mezzi	N° 55
Esame assenza sostanze stupefacenti/psicotrope;	Addetti alla guida dei mezzi	N° 55
Visita audiometrica con esame strumentale;		Se necessaria
Visita spirometrica con esame strumentale;		Se necessaria
Test visivo;		Se necessario
Relazione sanitaria annuale;		N° 1
Consulenze e incontri formativi;		10 ore
Sopralluogo aziendale e riunioni periodiche;		10 ore
Supporto al Datore di lavoro per l'elaborazione delle valutazioni dei rischi salute (chimico, biologico, rumore, cc.		A corpo

Le prestazioni richieste al medico competente, ai fini del corretto svolgimento dell'incarico sono le seguenti:

1. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato ed al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
2. visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

4. visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l' idoneità alla mansione specifica;
5. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

L'incarico, articolato in tutti i contenuti di cui sopra, dovrà inoltre prevedere:

- a. Analisi cliniche, accertamenti complementari e visite mediche specialistiche;
- b. Test per l'alcool dipendenza e assunzione di sostanze stupefacenti e psicotropiche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro e per le quali vige il divieto di assunzione;
- c. Giudizi di idoneità alle mansioni specifiche; elaborazione ed aggiornamento, per ogni lavoratore sottoposto a visita, di cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro;
- d. Collaborazione con il Datore di Lavoro in materia di sicurezza sul luogo di lavoro durante lo svolgimento dei propri compiti, nella consulenza ed assistenza allo stesso (assicurando tempestivamente la propria presenza anche in caso di visite ispettive, e/o di controllo, effettuate da parte delle autorità preposte sia nei luoghi di lavoro che fuori sede) e nell'organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di comunicazione, così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008;
- e. Supporto alla definizione delle procedure di sicurezza e di utilizzo dei D.P.I. individuali e collettivi in funzione delle attività svolte dai lavoratori;
- f. Assistenza e cura nelle/delle relazioni con Enti esterni ed Organi di Controllo nonché il supporto tecnico al Datore di Lavoro e Dirigenti in occasione di eventuali contenziosi e sopralluoghi con gli stessi;
- g. Supporto all'RSPP nella nuova redazione, e/o nell'aggiornamento, della documentazione inerente i rischi specifici per mansione;
- h. Informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del Medico Competente, da eseguirsi periodicamente e direttamente presso la sede, secondo un programma pianificato e concordato col Datore di Lavoro;
- i. Presenza all'interno della struttura, e nei luoghi di pertinenza della Società Casalasca Servizi S.p.A., ogni qual volta se ne faccia richiesta e comunque almeno 1 (una) visita in tutti i luoghi di lavoro oggetto dell'incarico una volta l'anno;
- j. Quant'altro, sopra non specificato, previsto dalla normativa vigente in materia a carico del Medico Competente;

In caso di particolari esigenze organizzative della Società, alcune tipologie di visita devono essere eseguite entro 24 ore dalla richiesta.

ART. 2 - REQUISITI E PRESTAZIONI DEL "MEDICO COMPETENTE"

Il Medico Competente dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e risultare iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Il Medico Competente provvede allo svolgimento delle attività in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 81/2008, assolvendo altresì ai seguenti compiti:

- a. assunzione dell'incarico di Medico Competente;
- b. esecuzione degli accertamenti sanitari ed analisi cliniche preventivi e periodici;
- c. esecuzione visite mediche con conseguente apertura/aggiornamento della cartella sanitaria e dei rischi personale;
- d. rilascio della Certificazione di idoneità specifica alla mansione dando comunicazione immediata al datore di lavoro ed al RSPP in caso di rilascio di inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore;
- e. rilascio delle certificazioni di prolungamento attività lavorativa fino all'ottavo mese di gravidanza, ove la mansione lo permetta;
- f. redazione della Relazione sanitaria sul personale soggetto a sorveglianza sanitaria e presentazione, in occasione della Riunione Periodica, dei risultati anonimi collettivi degli accertamenti effettuati;
- g. definizione/aggiornamento del protocollo di Sorveglianza Sanitaria;
- h. attività medico legali, fatti salvi i controlli sanitari programmati, comprendenti visite mediche richieste dai lavoratori correlate ai rischi professionali;
- i. informazione di ogni singolo lavoratore in merito agli accertamenti sanitari cui è sottoposto e sui rischi derivanti dallo svolgimento della propria mansione;
- j. partecipazione alle riunioni periodiche necessarie indette dal Servizio di Prevenzione e Protezione;

- k. collaborazione con il Datore di lavoro e con il Responsabile del S.P.P. all'organizzazione, coordinamento e formazione del Servizio di Pronto Soccorso;
- l. collaborazione all'attività di formazione ed informazione del personale dipendente;
- m. collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito ad attività di raccolta dati, sopralluoghi ai luoghi di lavoro, presa visione di documentazione, analisi dei risultati di misurazioni e quant'altro, atti a reperire le informazioni necessarie a definire la valutazione del rischio;
- n. collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito ad attività di aggiornamento sui rischi specifici presenti in azienda;
- o. collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione in merito ad attività di individuazione delle priorità di intervento in merito alle misure di prevenzione e di protezione da adottare;
- p. conclusioni sulla valutazione del rischio;
- q. partecipazione e collaborazione ad attività ed interventi di prevenzione.

L'attività di consulenza deve prevedere la figura del "Medico Competente" cui compete la sorveglianza sanitaria del personale come di seguito indicato.

A tale figura dovranno far capo tutte le attività di competenza previste dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. L'attività sanitaria, che dovrà essere espletata a cura del Medico competente, riguarderà tutto il personale che in linea di massima viene così suddiviso:

- Impiegati Utilizzanti videoterminali: N° 15;
- Operai generici/Specializzati/Ausiliari: N° 61;
- Lavoratori in somministrazione: N° 17;
- **Totale Lavoratori: N° 93;**

Gli accertamenti da svolgere dovranno seguire il protocollo sanitario previsto dalle norme vigenti in materia. Le visite mediche dovranno essere effettuate in studio, oppure presso la sede operativa di Casalasca Servizi S.p.A. in San Giovanni in Croce, avvalendosi di unità sanitarie opportunamente omologate e dotate delle necessarie attrezzature e dotazioni infermieristiche. Casalasca Servizi S.p.A. può mettere a disposizione un locale da utilizzare per svolgere le visite mediche, che dovrà essere allestita per tale utilizzo a totale cura del medico competente con le necessarie attrezzature e dotazioni infermieristiche. **Pertanto è richiesta la disponibilità, non oltre la data di avvio del servizio, di uno Studio medico, con idonei locali atti ad effettuare le visite e gli esami previsti, situato entro 30 km dalla sede operativa di San Giovanni in Croce.**

Al medico competente spetterà comunque il compito di garantire con adeguati mezzi ed idoneo personale, per numero e qualifica, un regolare svolgimento delle visite mediche, tale da non arrecare disagi al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria. Le spese per tutti gli accertamenti ordinari (da protocolli sanitari) e per quelli specialistici (non previsti dai protocolli sanitari ma ritenuti necessari in casi particolari dal medico competente al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione), saranno a carico della Società.

Art. 3 - LOGISTICA DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento del servizio l'affidatario dovrà disporre di un ufficio di segreteria, con oneri a carico del medesimo, per il disbrigo di tutte le pratiche relative al presente incarico (calendarizzazione delle visite, convocazione dei dipendenti tramite i dirigenti, notifica dei referti sanitari, etc.). Tali convocazioni dovranno avvenire per iscritto o per posta elettronica, tenendo conto degli impegni di lavoro segnalati dal dipendente o dai responsabili del servizio, nonché delle assenze dal servizio già programmate (congedo ordinario o straordinario oppure partecipare a corsi formativi, ecc.). Inoltre per lo svolgimento del servizio di Medico Competente, dovrà disporre di una eventuale unità operativa come indicato al precedente art.2, per lo svolgimento delle visite sanitarie in loco.

I risultati di tutte le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere forniti in triplice copia con relazioni, disegni, schemi, etc. idoneamente redatti e rilegati, oltre che i corrispondenti file in formato pdf.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario da parte dell'affidatario provvedere alla sostituzione del medico competente designato in fase iniziale, fermo restando che il sostituto debba possedere necessariamente i requisiti di idoneità previsti e dettagliati nell'Avviso di Selezione, è necessaria una espressa accettazione da parte della Società.

ART. 4 - AUMENTO, DIMINUZIONE E VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Nessuna variazione o modifica dei contratti può essere introdotta dall'affidatario, se non preventivamente approvata dall'Azienda contraente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti disposti dalla normativa vigente. L'Azienda si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l'importo dell'affidamento anche al fine di affidare all'appaltatore, nel corso del periodo di contratto, ulteriori servizi connessi alle attività di medico competente/sorveglianza sanitaria, non compresi nel presente capitolato.

I corrispettivi saranno calcolati a misura, sulla base dei prezzi offerti moltiplicati per il numero reale di prestazioni svolte o, nel caso di nuovi e ulteriori affidamenti, sulla base dei nuovi preventivi/prezzi concordati tra le parti.

ART. 5 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI CONSULENZA

Quando per negligenza da parte dell'affidatario e/o per contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contrattuali, venga compromesso lo scopo dell'incarico, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente.

ART. 6 - PAGAMENTI

Le condizioni economiche in base ai quali sarà affidato l'incarico rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto di affidamento, senza che l'affidatario abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Semestralmente l'affidatario dovrà inviare regolare fattura, così come previsto dalla normativa vigente, relativa al servizio gestito. Sarà cura della Società inviare all'affidatario tutte le informazioni necessarie alla emissione della relativa fattura.

La liquidazione delle fatture regolarmente emesse è subordinata:

- all'acquisizione del certificato rilasciato dallo Sportello Unico Contributivo, attestante la regolarità contributiva dell'affidatario;

L'esito negativo delle verifiche di cui sopra interrompe i termini di ammissione al pagamento.

Gli importi verranno versati tramite bonifici bancari, sul conto corrente comunicato dall'affidatario. L'eventuale ritardo nella liquidazione delle fatture non può essere invocato quale motivo valido per la risoluzione del presente contratto. L'affidatario infatti è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza stabilita.

Il pagamento delle somme dovute verrà effettuato distintamente dal committente, a presentazione di regolari e distinte fatture accompagnate da relazioni delle attività svolte. Le fatturazioni avranno cadenza semestrale, entro giugno e dicembre di ciascuna annualità, salvo diversa pattuizione concordata tra le parti.

ART. 5 - EVENTUALI ULTERIORI "LUOGHI DI LAVORO"

Nell'ipotesi che, entro la data di ultimazione del contratto in argomento, nell'ambito delle attività del servizio dovesse sorgere un nuovo "luogo di lavoro", non verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso all'affidatario per la valutazione dei rischi, da predisporre per le eventuali nuove proposte lavorative, in quanto lo stesso si intende già compreso nell'offerta. Analogamente, per eventuali variazioni dell'organico della Società si procederà come sopra specificato per quanto attiene la parte formativa/informativa, e per la parte di medicina del lavoro, ivi comprese le visite mediche e gli accertamenti per nuovi assunti.

ART.6 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, Casalasca Servizi S.p.A, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, informa l'operatore economico, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione della presente procedura di aggiudicazione e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso della procedura, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti successivamente alla fase di affidamento e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Società solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, fermo restando tutti gli adempimenti in materia di diritto di accesso civico ed obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione, secondo la disciplina del d.lgs. 33/2013 s.m.i.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura. Alla data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Casalasca Servizi S.p.A, con sede in Casalmaggiore (CR) Piazza Garibaldi n. 26;

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Martino del Sozzo, domiciliato presso CDA Studio Legale Tributario, con sede in (46100) Mantova, Via Cremona 29/A, tel. 0376 227111, e-mail: martino.delsozzo@cdastudio.it. Con la partecipazione alla procedura di affidamento, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 7 - FORO COMPETENTE

E' tassativamente esclusa la competenza arbitrale; in caso di controversie è competente il Foro di Cremona.

ART. 8 - ONERI DI SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. e pertanto di indicare la stima dei costi di sicurezza, in quanto pari a zero.

ART. 9 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.